

Disciplina per il funzionamento della Commissione regionale per l'apprendistato

Art. 1

In attuazione dell'art. 22., comma 6, della L.R. 4 dicembre 2009, nr. 30, il presente documento disciplina le modalità di funzionamento della Commissione regionale per l'apprendistato (d'ora in poi Commissione), che costituisce la sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica rispetto alle linee programmatiche ed alle politiche del lavoro in materia di apprendistato.

Art. 2

La Commissione si riunisce di norma almeno una volta ogni trimestre e, comunque, secondo necessità. La convocazione della Commissione è decisa dal Presidente della stessa o, in mancanza, da un suo delegato e viene comunicata, anche a mezzo fax o posta certificata, ai rispettivi componenti almeno otto giorni prima, o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della seduta.

La lettera di convocazione deve contenere la data, l'ora, la sede della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

L'ordine del giorno è deciso dal Presidente, o, in mancanza, da un suo delegato.

La convocazione della Commissione può essere richiesta, in via straordinaria, da almeno un terzo dei suoi componenti. Tali richieste, contenenti l'indicazione degli argomenti da trattare, dovranno essere trasmesse alla Struttura Regionale presso cui ha sede la Commissione, che ne cura la gestione e gli ulteriori adempimenti amministrativi.

Le riunioni della Commissione vengono svolte in prima, ovvero in seconda convocazione.

Art. 3

La Commissione si intende validamente costituita con la maggioranza semplice dei suoi rappresentanti, sin dalla prima convocazione, ed esprime il proprio parere, obbligatorio ma non vincolante, a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità nella votazione, prevale il voto del Presidente. Sono considerati votanti anche coloro che esprimono voto di astensione.

Il termine per la verifica sul numero legale, viene fissato nei 15 minuti primi dall'orario iniziale indicato nella lettera di convocazione, riferito sia in prima convocazione che in seconda convocazione.

Il Presidente, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta.

Nel caso in cui non si raggiunga il numero legale nel termine di 30 minuti dagli orari fissati nella lettera di convocazione, il Presidente scioglie la seduta.

Il Presidente, durante la seduta, a meno che non vi sia esplicita richiesta di un componente della Commissione, non è tenuto a verificare il numero legale.

La partecipazione alla predetta Commissione non comporta alcun onere economico a carico della Regione Abruzzo.

Art. 4

Il processo verbale delle riunioni della Commissione viene redatto con l'indicazione dell'ora di inizio e di chiusura delle stesse, il nome dei partecipanti, gli argomenti all'ordine del giorno trattati e le decisioni assunte.

Il processo verbale, se redatto al termine della riunione, viene controfirmato da tutti i partecipanti, se redatto in fase successiva viene firmato dal Presidente e dal Dirigente della Struttura Regionale presso cui la Commissione ha sede e sottoposto a ratifica della Commissione nella riunione successiva.

I componenti assenti nella riunione cui il verbale si riferisce, non possono pronunciarsi in merito alle decisioni ivi assunte.

Art. 5

Gli argomenti da sottoporre all'esame della Commissione, proposti ad iniziativa dei componenti della stessa o dell'utenza interessata, debbono essere presentati al competente Servizio Regionale, che provvede a corredarli di tutte le informazioni necessarie per una compiuta valutazione e a sottoporli all'attenzione del Presidente, cui compete la formulazione dell'ordine del giorno.

La Commissione tratterà i vari argomenti secondo l'ordine indicato nella lettera di convocazione.

L'inversione dei punti all'ordine del giorno è disposta dal Presidente, anche su proposta di uno o più componenti.

In casi eccezionali ed urgenti è ammessa la trattazione di argomenti aggiuntivi rispetto a quelli all'ordine del giorno, qualora il Presidente, di sua iniziativa o su proposta di uno dei componenti, ne faccia motivata richiesta all'inizio della seduta e la stessa venga accolta all'unanimità.

In mancanza dell'unanimità, gli argomenti aggiuntivi proposti saranno inseriti nell'ordine del giorno della successiva riunione.

Art. 6

La Commissione ha facoltà di eleggere sottocommissioni per l'esame di particolari problematiche, stabilendone le modalità di funzionamento.

Nel nominare la sottocommissione, la Commissione può stabilire il termine per l'attività della stessa, salvo proroghe da stabilirsi di volta in volta.